

REGOLAMENTO OPERATIVO DELLA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE DELL'UNIVERSITA' LUMSA DI ROMA

Iscritta con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 novembre 2017 n. 100 nell'Albo delle Commissioni di Certificazione istituite presso le Università

IL RETTORE

VISTO il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe di cui alla L. 14 febbraio 2003 n. 30 ed, in particolare, l'art. 76, comma 1, lett. c) che indica, tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro, le Commissioni di certificazione istituite presso le Università statali e non statali, comprese le Fondazioni universitarie, registrate presso un apposito Albo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il Decreto interministeriale del 14 giugno 2004 mediante il quale è stata regolamentata la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni di certificazione universitarie;

VISTI gli artt. 75-84 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;

VISTI gli artt. 30 e 31 della L. 4 novembre 2010, n. 183;

VISTI gli artt. 410 e ss. c.p.c.;

VISTI gli artt. 2103 e 2113 c.c.;

VISTO l'art. 27 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO l'art. 6 del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23;

VISTI gli artt. 2 e 6 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

CONSIDERATO che l'art. 78, comma 2, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 prevede che le procedure di certificazione siano determinate all'atto di costituzione delle Commissioni di certificazione;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 novembre 2017 n. 100 che ha iscritto, nell'Albo delle Commissioni di certificazione istituite presso le Università, la Commissione di certificazione operante presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne dell'Università LUMSA di Roma;

VISTA la delibera del 6 dicembre 2017, con la quale il Consiglio di Amministrazione della LUMSA ha approvato il presente testo,

DECRETA

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione, composizione e validità delle sedute della Commissione e delle Sotto-commissioni

1. Ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera c), D. Lgs. n. 276 del 2003, e del Decreto Direttoriale del 29.11.2017 n. 100 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituita la Commissione di certificazione (in seguito denominata "Commissione"), operante presso l'Università LUMSA di Roma, Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne.
2. La Commissione è composta da un numero di membri non superiore a 11 (undici) ed è nominata dal Consiglio amministrazione della LUMSA tra persone in possesso dei requisiti tecnico-giuridici previsti dalla legge.
3. La Commissione esercita, di norma, le sue funzioni in composizione collegiale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Ai fini della validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza del Presidente e di almeno 2 (due) ulteriori membri.
5. La Commissione può articolarsi in una o più Sotto-commissioni, a seconda delle convenzioni di volta in volta stipulate con soggetti pubblici o privati, individuali o collettivi e in relazione al carico di lavoro, riferibile sia al numero delle istanze sia al loro grado di complessità e di difficoltà, sia alla necessità di assicurare il rispetto del termine di legge per la conclusione dei procedimenti. Le Sotto-commissioni sono formate da un minimo di tre componenti e sono presiedute dal Presidente o da un suo delegato, scelto tra i membri della Commissione. Le Sottocommissioni hanno autonomi poteri di certificazione e possono svolgere tutte le attività attribuite dalla legge e disciplinate dal presente Regolamento.
6. Il Presidente della Commissione determina di volta in volta la composizione delle Sotto-commissioni applicando criteri di rotazione e, comunque, privilegiando modalità di composizione che consentano di utilizzare tutte le competenze accademiche e professionali e ne fa rapporto ogni sei mesi al Consiglio di amministrazione della LUMSA.
7. Con cadenza semestrale il Presidente della Commissione presenta altresì una relazione al Consiglio di amministrazione della LUMSA contenente la descrizione dettagliata delle attività svolte.

Art. 2 - Sede

1. La Commissione ha sede presso l'Università LUMSA, Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne, in Roma, Via Pompeo Magno, 22 (00192 RM). Ferma restando la sede della Commissione, attese la competenza estesa all'intero territorio nazionale e l'esigenza di agevolare la celerità del procedimento, l'attività della Commissione può essere svolta anche presso altre sedi idonee.
2. Al fine di realizzare il miglior funzionamento della Commissione, la stessa ha facoltà di utilizzare, per le riunioni e le delibere, modalità telematiche, in collegamento audio e/o in videoconferenza.
3. La Commissione si avvale delle strutture, del personale di supporto e delle apparecchiature messi a disposizione dall'Ateneo: in particolare, dispone di un idoneo locale per le riunioni dotato di impianti informatici, di riproduzione e telefonici, inoltre ha uno specifico indirizzo di posta elettronica (commissione.certificazione@lumsa.it), nonché un link collegato alla apposita pagina Web nel sito della LUMSA e un servizio di Segreteria.

Art. 3 - Competenze della Commissione

1. La Commissione svolge tutte le funzioni che la legge attribuisce alle Commissioni di certificazione universitarie. In particolare, la Commissione ha competenza nelle seguenti materie:
- a) la certificazione di tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, ivi inclusi a titolo esemplificativo: contratti di lavoro, di somministrazione, di appalto, certificazione dell'assenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, per le collaborazioni autonome esclusivamente personali;
 - b) la certificazione di singole clausole dei contratti di lavoro, tra cui le clausole di tipizzazione delle causali giustificatrici del licenziamento, ivi incluse quelle di giusta causa e di giustificato motivo oggettivo e soggettivo di licenziamento di cui all'art. 30, comma 3, L. 4 novembre 2010, n. 183 e la clausola compromissoria di cui all'art. 31, comma 10, L. 4 novembre 2010, n. 183;
 - c) la certificazione del deposito e del contenuto del regolamento interno delle cooperative con riferimento alla tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell'art. 6, L. 3 aprile 2001, n. 142;
 - d) la certificazione degli appalti, dei subappalti e delle tipologie di lavoro flessibile, per le attività da eseguirsi in ambienti confinati o sospetti soggetti ad inquinamento ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177;
 - e) la certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
 - f) la funzione conciliativa facoltativa di cui al combinato disposto dell'art. 31, comma 13, L. 4 novembre 2010, n. 183 e art. 410 c.p.c., per le controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c.;
 - g) la funzione conciliativa obbligatoria di cui all'art. 410 c.p.c. per le controversie aventi ad oggetto i contratti certificati dalla medesima Commissione, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
 - h) la risoluzione arbitrale delle controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. e all'art. 63, comma 1, D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
 - i) l'assistenza e la consulenza, in relazione alla stipulazione del contratto e del relativo programma negoziale, nonché alle modifiche del programma negoziale concordate in sede di attuazione del rapporto, ai sensi degli artt. 79 e 81, D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
 - l) la funzione conciliativa di cui all'art. 6, D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, relativa all'offerta di conciliazione in caso di licenziamento dei lavoratori;
 - m) l'assistenza nella stipulazione di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, ai sensi dell'art. 2103, comma 6, c.c., come modificato dall'art. 3 D. Lgs. 24 giugno 2015, n. 81;
 - n) l'assistenza nella stipulazione di clausole elastiche nel contratto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'art. 6, comma 6, D. Lgs. 24 giugno 2015, n. 81;
 - o) la funzione conciliativa di cui all'art. 54, D. Lgs. 24 giugno 2015, n. 81, per la stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA;
 - p) le dimissioni o le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;
 - q) assistenza e consulenza in materia di adozione ed attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

2. Il ricorso alla Commissione per le materie di cui al primo comma, ad eccezione della lett. g, è volontario.

Salva diversa comunicazione, il responsabile dei procedimenti di cui al precedente comma 1 è, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, L. 7 agosto 1990, n. 241, nominato dal Presidente della Commissione.

Art. 4 - Commissioni istruttorie

1. La Commissione può istituire una o più commissioni istruttorie, a composizione variabile, tenendo conto delle convenzioni di volta in volta stipulate con soggetti pubblici o privati, individuali o collettivi. La commissione istruttoria, cui possono partecipare anche esperti esterni, svolge compiti preliminari e fornisce assistenza alle parti e alla Commissione.

2. La Commissione istruttoria non ha competenza deliberativa; può formulare osservazioni e proposte non vincolanti; presta, all'occorrenza, l'attività di consulenza e assistenza di cui all'art. 81, D. Lgs. n. 276 del 2003; può, altresì, espletare l'audizione delle parti, ove a ciò sia stata delegata dal Presidente.

Art. 5 - Incompatibilità dei membri della Commissione e delle commissioni istruttorie

1. I membri della Commissione e delle commissioni istruttorie si astengono dal partecipare in qualsiasi forma alle attività relative a pratiche che possano coinvolgere interessi propri, ovvero, di loro parenti entro il quarto grado o conviventi; di persone fisiche o giuridiche con le quali essi intrattengano direttamente rapporti commerciali, di prestazione d'opera professionale o di lavoro subordinato o autonomo; di individui od organizzazioni con cui essi stessi o i coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui essi siano tutori, curatori, procuratori o agenti; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società, di cui essi siano amministratori, gerenti, associati o dirigenti, oppure se sussistono gravi ragioni di convenienza.

2. In queste ipotesi, l'interessato deve comunicare tempestivamente al Presidente i motivi dell'astensione al fine di permettere la propria sostituzione.

Art. 6 - Compenso

1. Ai componenti della Commissione di certificazione e delle commissioni istruttorie, sia appartenenti al personale dell'Ateneo sia esterni, spetta un compenso, determinato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Direttore generale di concerto con il Presidente della Commissione.

Art. 7 - Convenzioni

1. La Commissione, in persona del suo Presidente, propone al Consiglio di amministrazione della LUMSA la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati per l'esecuzione di attività in conto terzi.

2. Possono essere sottoscritte convenzioni quadro con datori di lavoro o committenti, liberi professionisti, enti e associazioni pubblici o privati, enti bilaterali.

3. Le convenzioni possono prevedere il finanziamento della ricerca scientifica sotto forma di borse di studio, assegni di ricerca o borse di dottorato, ovvero il finanziamento di iniziative scientifiche.

PARTE II – DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 8 – Norme generali

1. Chiunque intenda adire la Commissione, anche per la certificazione di clausole, atti o contratti, deve presentare apposita istanza scritta, utilizzando il modello-tipo predefinito e le istruzioni reperibili alla pagina dedicata www.lumsa.it.
2. L'istanza sottoscritta dalle parti richiedenti e corredata degli allegati previsti è trasmessa a mezzo posta, telefax, posta elettronica.
3. Spetta al Presidente della Commissione valutare, senza indugio, la ricevibilità dell'istanza, in conformità alle previsioni di legge e del presente Regolamento, dandone immediato riscontro agli interessati e richiedere la consegna di documentazione integrativa.
4. Di ogni seduta della Commissione, delle Sottocommissioni e delle commissioni istruttorie viene redatto apposito verbale.
5. Il procedimento si conclude entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, comprovata dalla sua protocollazione su idoneo registro, oppure dell'ulteriore documentazione, ove richiesta successivamente.
6. L'attività della Commissione è sospesa durante i giorni festivi (di legge), nonché nei seguenti periodi: dal 1 all'8 gennaio, dal giovedì precedente al martedì successivo alla domenica di Pasqua, dal 1 al 31 agosto, dal 23 al 31 dicembre di ogni anno.
7. Il procedimento si estingue nei casi di: rinuncia scritta di una o di entrambe le parti, mancata comparizione anche soltanto di una parte, senza giustificato motivo, nella data fissata per l'audizione, mancata produzione della documentazione integrativa, decorsi sessanta giorni dalla richiesta della stessa.

Art. 9 – Convocazione della Commissione

Il Presidente procede, con le modalità volta per volta ritenute più opportune e senza formalità, alla convocazione della Commissione o delle Sottocommissioni, così come alle comunicazioni alle Autorità pubbliche competenti.

Art. 10 - Procedimento di certificazione

1. L'inizio del procedimento di certificazione è comunicato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, che provvede agli adempimenti di cui all'art. 78, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 276 del 2003.
2. La Commissione può convocare in audizione le parti, che sono tenute a presentarsi nella data e nell'ora stabilite, o, a suo insindacabile giudizio, richiedere l'esibizione di documentazione che ritenga rilevante ai fini del procedimento, svolgendo l'attività istruttoria che reputa indispensabile.
3. Le parti debbono comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale o, nel caso in cui il datore di lavoro sia un soggetto collettivo, è sentito il legale rappresentante.
4. In caso di assenza ingiustificata di una delle parti, l'istanza è dichiarata improcedibile.
5. Nel procedimento di certificazione, le Autorità pubbliche, nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti, possono presentare osservazioni e partecipare alle sedute della Commissione, a titolo consultivo.

Art. 11 - Tentativo obbligatorio di conciliazione

1. Ai sensi dell'art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 276 del 2003, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti che intendano presentare ricorso giurisdizionale – ai sensi dell'art. 80, comma 1, D. Lgs. n. 276 del 2003 – avverso la certificazione esperiscono davanti alla Commissione il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c.
2. In ragione dell'efficacia giuridica della certificazione di cui all'art. 79, D. Lgs. n. 276 del 2003 il tentativo obbligatorio di conciliazione deve essere esperito anche dai terzi interessati, ivi inclusi gli enti amministrativi e le pubbliche autorità, che intendano agire in giudizio avverso la certificazione.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, al tentativo obbligatorio di conciliazione si applica la procedura di cui agli artt. 410 e seg. c.p.c.

Art. 12 - Tentativo facoltativo di conciliazione

1. Presso la Commissione può essere esperito il tentativo facoltativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. ai sensi dell'art. 31 comma 13, L. 4 novembre 2010, n. 183 avente ad oggetto controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c.
2. La richiesta del tentativo facoltativo di conciliazione può essere presentata congiuntamente dalle parti o anche soltanto da una di esse. L'istanza può essere presentata avvalendosi dei moduli predisposti dalla Commissione.
3. Le parti vengono convocate per il tentativo di conciliazione entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell'istanza o della documentazione integrativa, ove richiesta.
4. Le parti congiuntamente possono formulare istanza di conciliazione, anche attraverso la spontanea comparizione dinanzi alla Commissione. In questo caso la Commissione, compatibilmente con il carico di lavoro, può espletare direttamente il tentativo di conciliazione, raccogliendo e verbalizzando le dichiarazioni delle parti.
5. In sede di conciliazione le parti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia.
6. Se la conciliazione riesce, viene redatto verbale di conciliazione sottoscritto, consegnato alle parti e conservato dalla Commissione.
7. Il suddetto procedimento si applica anche nel caso di offerta di conciliazione di cui all'art. 6, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23.

Art. 13 - Provvedimento

1. Ogni provvedimento è motivato e contiene espressa menzione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali, fiscali previsti per ciascuna procedura.
2. Nel provvedimento è indicata l'Autorità presso cui è possibile presentare ricorso e il termine per presentarlo.
3. Il provvedimento conclusivo rimane agli atti della Commissione; ne è consegnata copia conforme alle parti istanti, su loro richiesta.
4. Gli effetti del provvedimento decorrono dalla data della sua emissione. Nel caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti o di atti non ancora adottati, gli effetti del provvedimento si producono dal momento della sottoscrizione del contratto o dell'adozione dell'atto.
5. Ai sensi dell'art. 79, comma 2, D. Lgs. n. 276 del 2003 come modificato dall'art. 31, comma 17, L. n. 183 del 2010, gli effetti del provvedimento di certificazione nel caso di contratti in corso di esecuzione

si producono dal momento di inizio del contratto, ove la Commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede.

PARTE III - ARBITRATO

Art. 14 - Commissione arbitrale

Ai sensi dell'art. 31, comma 12, L. n. 183 del 2010, la Commissione può istituire una Camera arbitrale per la definizione, secondo l'art. 808-ter c.p.c., delle controversie nelle materie di cui all'art. 409 c.p.c. e all'art. 63, comma 1, D. Lgs. n. 165 del 2001.

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 412 c.p.c..

PARTE IV - NORME FINALI

Art. 15 – Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni

La Commissione, responsabile dei dati inerenti i procedimenti di sua competenza, raccoglie e tratta gli stessi ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle funzioni affidatele dalle legge. Titolare del trattamento è il legale rappresentante della Lumsa.

I dati raccolti, in ottemperanza al D. Lgs. n. 196 del 2003, possono essere trattati anche con strumenti informatici, non sono diffusi e possono essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge.

Le parti possono avere accesso ai dati medesimi, secondo la normativa vigente.

La Commissione garantisce la massima riservatezza sulle informazioni, i documenti e le notizie di carattere riservato di cui viene a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 16 – Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Regolamento è immediatamente esecutivo e la sua efficacia decorre dalla data odierna.

Esso è pubblicato sul sito dell'Università - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne, all'apposito link della Commissione e trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 13 dicembre 2017



Il Rettore

Prof. Francesco Bonini